

Codice A1814A

D.D. 1 febbraio 2017, n. 265

L.R. 09.08.1989 n. 45. Richiedente: Azienda Braida s.s. Agricola. Tipo di intervento: richiesta di autorizzazione per trasformazione d'uso del suolo da area boscata a vigneto, in comune di Belveglio (AT).

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la legge regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63;

Vista la legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

Vista l'istanza presentata in data 21.12.2016 dall'Azienda Braida s.s. Agricola, avente sede a Rocchetta Tanaro (AT), tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, rivolta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per trasformazione d'uso del suolo da area boscata a vigneto;

Visti i pareri istruttori geologico e forestale, favorevoli con prescrizioni, ai sensi della L.R. 45/1989, relativi al progetto in oggetto, rispettivamente in data 20.01.2017 e in data 30.01.2017;

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
- Visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, i Sig.ri Bologna Raffaella, nata ad Asti il 15.03.1969 (omissis) e Bologna Giuseppe, nato ad Asti il 12.09.1970 (omissis), comproprietari dell'Azienda Braida s.s. Agricola, avente sede a Rocchetta Tanaro (AT), Via Roma 94, partita I.V.A. 01349430056, ad effettuare modifiche del suolo in merito al progetto di trasformazione da area boscata a vigneto, tra Bricco San Rocco e frazione Cornalea, nel comune di Belveglio (AT), sui terreni correttamente individuati nelle specifiche relazioni allegate alla documentazione, nel rispetto della seguenti prescrizioni:

- 1) dovrà essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, così come indicata nella documentazione progettuale, evitando che si determinino fenomeni di ristagno o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi; le acque così raccolte andranno convogliate nei collettori esistenti.
- 2) Dovrà essere rispettato quanto indicato nella Relazione Geologica e Geotecnica, allegata alla documentazione progettuale, in particolare quanto indicato al paragrafo 5.
- 3) Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale.
- 4) Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere.
- 5) Dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Asti e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori, dovrà essere

allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

- 6) Nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione al Settore scrivente per una valutazione dell'entità della variante.

Ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/89 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in quanto si tratta di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi del comma 7 lett. c) dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base dalla documentazione presente agli atti si ritiene che l'intervento in oggetto non sia soggetto alla compensazione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

I lavori dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data della presente determinazione.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti e la mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 della L.R. 45/89.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Mauro FORNO